Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 settembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DELL'8 SETTEMBRE 1952:

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1136.

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1137.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DELL'8 SETTEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 42ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto eseguita in Roma nei giorni 4 e 5 agosto 1952.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1132.

Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di cento punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi si siano stati ammessi.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, e l'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nulla è innovato alle altre disposizioni sui predetti concorsi-esami di Stato, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 3.

La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, numero 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in L. 4000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, numero 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. — Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera *c*) del n. 2 della presente tabella fino al massimo di punti 5 —

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;
punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;
punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;
punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;
punti 2 se conseguito con una votazione da 83 a 98.
Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

2. — Titoli di cultura . . . . fino al massimo di punti 10 —

a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 . . fino al massimo di punti 7 —

Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100.

b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . fino al massimo di punti 3 —

c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso fino al massimo di punti 5 —

d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di punti 2 —

e) Libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso fino al massimo di punti 6 —

f) Titoli finali di studio (*a*) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione postuniversitari, previsti dagli statuti delle università fino al massimo di punti 2 —

g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (*a*) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/110 . . . fino al massimo di punti 2 —

h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso fino al massimo di punti 3 —

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.

i) Altri titoli non precedentemente previsti . fino al massimo di punti 2 —

3. — Titoli didattici (*b*) . . . fino al massimo di punti 10 —

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti fino al massimo di punti 7 —

a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di sei ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico di insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi . .fino al massimo di punti 3,50

C) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1599 . . . . fino al massimo di punti 3 —

(*a*) Qualunque sia il numero dei titoli.

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito fino al massimo di punti 3 —

Per ogni qualifica di « ottimo » . . . . » 1 —
Per ogni qualifica di « valente » . . . . » 0,50
Per ogni qualifica di « buono » . . . » 0,25

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere *A*) e *B*).

4. — Titoli supplementari . . . . . fino al massimo di punti 15 —

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (*c*) partecipanti ad operazioni di guerra:
per ogni anno . . . . . punti 1 —
per frazione di anno . . . . . » 0,50

b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . punti 1 —

c) Croce di guerra al valor militare . . . » 2 —

d) Avanzamento per merito di guerra . . . » 2 —

e) Medaglia di bronzo al valor militare . . . » 3 —

f) Medaglia d'argento al valor militare . . . » 5 —

g) Promozione per merito di guerra . . » 5 —

h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . punti 10 —

i) Ferita in combattimento . . . . . » 2 —

l) Certificato di patriota » 0,50

m) Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:
per ogni anno punti 1 —
per frazione di anno » 0,50

n) Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:
per ogni anno di pena scontata . . punti 1 —
per frazione di anno . . » 0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(*c*) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1952, n. 1133.

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo in data 15 maggio 1946, n. 455;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Regione siciliana un « Comitato regionale per il credito ed il risparmio » composto dall'Assessore per le finanze, che lo presiede, e dagli Assessori per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, al Comitato sono demandati, secondo quanto dispone l'articolo seguente, le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Nelle stesse materie ed entro gli stessi limiti, sono demandate all'Assessore per le finanze della Regione, le attribuzioni spettanti al Ministro per il tesoro e al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2.

Il Comitato regionale e l'Assessore per le finanze esercitano le attribuzioni loro rispettivamente attribuite dall'art. 1 nelle seguenti materie:

a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;

b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla precedente lettera *a*);

c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera *a*);

d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;

e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lettera *a*), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria.

Art. 3.

Conchiusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di competenza regionale, prevista dall'art. 2, la Regione trasmette alla Banca d'Italia lo schema dei provvedimenti predisposti.

La Banca d'Italia ne dà comunicazione al Ministero del tesoro.

Su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia possono essere sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

a) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, che si appalesino non conformi ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio;

b) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, quando riguardino istituti o aziende di credito destinati ad operare ovvero operanti in più provincie o con capitale superiore a cifra da determinarsi, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; ovvero quando si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

c) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 allorchè

si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti o aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

d) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

Al Comitato chiamato ad esprimere i pareri di cui al comma precedente partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti della Regione.

Il parere espresso dal Comitato a' sensi del presente articolo è vincolante.

Trascorsi quattro mesi senza che le sia stato comunicato il relativo parere, la Regione emanerà i provvedimenti di sua competenza, prescindendo dal parere del Comitato interministeriale.

Art. 4.

Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, aventi la sede centrale in Sicilia, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Art. 5.

Gli schemi degli statuti regolanti l'attività, l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, qualora tali sezioni operino esclusivamente nell'ambito della Regione, devono essere sottoposti al Comitato regionale per il credito ed il risparmio e poi trasmessi alla Banca d'Italia a' sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3, lett. *a*).

Gli statuti indicati nel comma precedente sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 6.

La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della Regione, il quale ove non ritenga respingerla, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 7.

Presso l'Assessorato delle finanze è istituito un Albo nel quale debbono essere iscritti tutti gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che operino esclusivamente nell'ambito della Regione o che abbiano in essa la sede centrale.

Tale Albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richiesti dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'Albo regionale ha luogo:

1) d'ufficio, per gli istituti ed aziende di credito attualmente operanti in Sicilia ed iscritti nell'Albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

2) dietro domanda all'Assessorato delle finanze per gli istituti ed aziende di credito che intendano iniziare la propria attività nella Regione siciliana dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

La domanda d'iscrizione nell'Albo, di cui al presente articolo, sostituisce quella di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

L'Assessorato delle finanze darà comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'Albo, fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera *a*), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalità ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività.

Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attività delle sedi e filiali siciliane.

Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 9.

Per gli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, lo scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art. 57, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di

difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Resta, in particolare, devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche agli istituti ed aziende di credito operanti nella Sicilia.

Art. 11.

L'Assessorato delle finanze, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente provvedimento, ha facoltà di avvalersi di personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico, a casse di risparmio e a banche di interesse nazionale, appositamente comandato con provvedimenti delle rispettive amministrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 1134.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società San Paolo, con sede in Roma.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società San Paolo, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1952
Atti del Governo, registro n 57, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 1135.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute degli Infermi, in località Celeseo del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova).

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 21 novembre 1950, integrato con dichiarazione 15 maggio 1951, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute degli Infermi, in località Celeseo del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine della Salute degli Infermi, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1952.

Sostituzione di un componente il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e Commercio, foglio n. 534, concernente la nomina dei componenti il Comitato di cui all'art. 12 della legge innanzi citata;

Ritenuto che l'ing. Piero Verani Borgucci ha rassegnato le dimissioni da membro del Comitato medesimo;

Vista la designazione formulata dall'A.G.I.P. per la sostituzione del membro predetto;

Decreta:

L'ing. Francesco Salimbeni è nominato componente il Comitato previsto all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione dell'ing. Piero Verani Borgucci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1952
Registro Industria e commercio n. 13, *foglio n.* 200. — COSTA

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Rinuncia alla concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Curone ed affluenti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1941, registro n. 13, foglio n. 21, con il quale venivano date in concessione a scopo di piscicoltura a Raffo Mario Agostino di Francesco da Fabbrica Curone (Alessandria), le acque del torrente Curone ed affluenti (rio della Fontanella, rio Caldirol e rio Scuro) pel tratto dalla frazione Colambassi del comune di San Sebastiano Curone alla frazione Bruggi del comune di Fabbrica Curone, scorrenti nel territorio dei comuni di San Sebastiano Curone e Fabbrica Curone;

Visto il disciplinare relativo alla concessione di cui trattasi, stipulato presso la prefettura di Alessandria, in data 15 aprile 1941;

Vista la dichiarazione in data 31 maggio 1952 del sig. Mario Agostino Raffo, con la quale il medesimo fa esplicito atto di rinuncia alla concessione di piscicoltura sopra precisata;

Ritenuta l'opportunità di restituire alla libera pesca le acque di cui trattasi;

Decreta:

E' accolta la rinuncia del sig. Raffo Mario Agostino di Francesco da Fabbrica Curone (Alessandria) alla concessione di piscicoltura accordatagli con decreto del Capo del Governo 24 maggio 1941, sulle acque del torrente Curone ed affluenti, scorrenti nel territorio dei comuni di San Sebastiano Curone e Fabbrica Curone (come meglio precisato nelle premesse).

Le acque del torrente Curone ed affluenti rio della Fontanella, rio Caldirola e rio Scuro vengono pertanto restituite alla libera pesca.

Il sig. Raffo Mario Agostino dovrà provvedere alla immediata rimozione delle tabelle indicatrici della riserva di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la cancellazione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 220. — BERITELLI

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, n. 1576;

Viste le designazioni degli enti e delle Amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è composto come segue:

Padellaro dott. Giuseppe, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Baccaro dott. Alfonso, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Aducci rag. Pietro, designato dal Ministro del tesoro;

Enrico Virginio e Gallimberti Umberto, eletti dagli iscritti all'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni del distretto di Bardi, in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bardi in provincia di Parma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1952 per tutti i Comuni che alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bardi, in provincia di Parma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1952
Registro Finanze n. 19, foglio n. 226. — LESEN

(4324)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1952.

Autorizzazione ai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna ad ampliare i propri magazzini per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti il decreto interministeriale 31 dicembre 1948, che autorizza il Monte di Bologna all'esercizio di Magazzini generali raccordati in Bologna, via Guelfa n. 1, e il decreto Ministeriale 11 marzo 1948, che approva le tariffe relative;

Vista l'istanza del Monte di Bologna intesa ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento delle attrezzature depositarie già esistenti in via Guelfa n. 1, mediante la costruzione di un magazzino meccanizzato, della capienza di 50.000 q.li di cereali alla rinfusa;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 144 adottata l'8 maggio 1952 dalla Giunta camerale;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna sono autorizzati ad ampliare, con la costruzione di un secondo magazzino meccanizzato della capacità di 50.000 q.li di cereali alla rinfusa, le attrezzature depositarie di proprietà site in Bologna, via Guelfa n. 1.

Nel detto secondo magazzino potranno depositarsi merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, e specialmente cereali alla rinfusa, pei quali ultimi è peraltro confermato il divieto di cui all'art. 7, secondo comma, del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel nuovo magazzino autorizzato col precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino autorizzato col decreto interministeriale 31 dicembre 1948, succitato.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1952

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(4306)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 luglio 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pesaro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro emanato in data 3 febbraio 1945, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Polverari Luigi;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 30 aprile 1951 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Pesaro;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro n. 28 del 3 novembre 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze;

Attivo realizzato

Banche	L.	522.321,25
Debitori	»	1.205.371,62
Immobilizzi	»	25.927,20
Totale . . .	L.	1.753.620,07

Passivo liquidato

Creditori . . .	L.	931.930,95
Passività di esercizio:		
a) spese di personale . . .	»	383.139,10
b) altri oneri . .	»	438.550,02
Totale . . .	L.	1.753.620,07

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pesaro è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 aprile 1950 del Co.Pro.Ma. di Pesaro, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Pesaro saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 luglio 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4267)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto-Adige	Cognome nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
4121	9- 6-1952	5675 Gab.	Bolzano	Romani Carlo di Carlo	25-12-1911 Ora	Macek	Annetzberger Elfrida, moglie; Ingrid, figlia.
4123	27- 6-1952	6252 Gab.	Id.	Striccheri Pietro fu Giovanni	17- 5-1895 Tirolo	Stricker	Gerstgrasser Maria, moglie; Frida, Rosa, Natalia, Massimiliano, Ernesto, Adolfo, Carlo, Teresa, figli; Edith, figlia di Teresa.
4124	27- 6-1952	4087 Gab.	Id.	Ildebrandi Mattia fu Mattia	24- 4-1884 Foiana	Hillebrand	Botzner Maria, moglie; Carlo, Teresa e Maria, figli; Valtrude, figlia naturale di Maria.
4125	28- 6-1952	5352 Gab.	Id.	Avellani Carolina fu Francesco	31- 5-1912 Campo Trens	Hasler	Marianna, Ildegarda e Maria-Maddalena, figlie.
4126	28- 6-1952	5473 Gab.	Id.	Dal Maso Matilde fu Giorgio	17-10-1910 Chienes	Kammerer	Marta, figlia.
4128	23- 7-1952	6051 Gab.	Id.	Abrio Roberto fu Roberto	21- 2-1915 - Caldaro	Ambach	Auer Carolina, moglie; Cecilia, Sigfrido e Leonardo, figli.
4130	24- 7-1952	8456 Gab.	Id.	Comari Giuseppe fu Giovanni	13- 4-1887 Windisch	Komar	Aspmair Rosa, moglie; Luigi, Goffredo, Giuseppe, Ernestina, figli; Giovanni, figlio naturale di Ernestina.
4131	26- 7-1952	6672 Gab.	Id.	Vallomo Francesco fu Antonio	22- 2-1903 Appiano	Thalmann	Eichhorner Ildegarda, moglie; Sigisfredo, Brunilda, Otto, Francesco e Carlo, figli.
4134	30- 7-1952	8845 Gab.	Id.	Casari Anna di Sebastiano, in Losch	29- 3-1917 - San Martino al Monte	Kaserer	Luigi, nato il 3 ottobre 1935 e Giuseppe, nato il 27 agosto 1938, figli.
4135	2- 8-1952	8906 Gab.	Id.	Cannei Ferdinando di Vincenzo	17-11-1897 Marebbe	Kaneider	Miribung Angela, moglie; Paolo, Angelo, Francesco, Anna-Maria, Maria-Maddalena, Antonio, Emma, Margherita e Rosa-Cecilia, figli.
4136	2- 8-1952	8930 Gab.	Id.	Costa Damiano di Damiano	17-10-1921 - Castelrotto	Kostner	Rottensteiner Gisella Anna fu Sebastiano, moglie.
4137	4- 8-1952	9084 Gab.	Id.	Passamonti Regina fu Giovanni	24- 9-1909 - Campo Trens	Uberegger	Gualtiero ed Irma, figli.
4138	4- 8-1952	7014 Gab.	Id.	Damiani Giovanni fu Giovanni	16-11-1887 - Tires	Damian	Ploner Maria, moglie; Paola, figlia.
4139	6- 8-1952	9185 Gab.	Id.	Dalceppo Massimo di Giuseppe	17- 2-1899 Sluderno	Klotz	Steiner Carolina, moglie; Luisa, Antonio, Olga, Rodolfo, Alfonso, Ildegarda e Maria, figli.
4140	6- 8-1952	8847 Gab.	Id.	Franchi Francesco fu Francesco	13- 7-1909 - Innsbruck	Frank	Parth Rosa fu Nicolò, moglie; Adolfo e Waltraud, figli.
4141	8- 8-1952	9225 Gab.	Id.	Campi Giovanni fu Giovanni	25- 4-1902 - Silandro	Gamper	Campi Erminia fu Giovanni, nata a Silandro il 4 aprile 1900, sorella.
4142	8- 8-1952	7633 Gab.	Id.	Risconi Giuseppe fu Antonio (defunto)	14- 9-1879 Sarentino	Reichsigl	Oberholler Caterina ved. Risconi, moglie; Carlo, Giuseppe, Sigisfredo, Luigi, Anna e Maria, figli; Alberto ed Anna, figli naturali di Maria.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1952.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4331)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 197 del 26 agosto 1952, pag. 3206, si chiarisce che la data del decreto interministeriale concernente l'assunzione di un mutuo di L. 15.300.000 a pareggio del bilancio 1951 del comune di Gallipoli (prov. di Lecce) è del 24 gennaio 1952 anzichè del 14 gennaio 1952.

(4332)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Vigone, Virle e Cercenasco (Torino), della estensione di ettari 1215, di cui al decreto Ministeriale 14 aprile 1950, viene ampliata su fondi contigui, della superficie di ettari 750, siti nei comuni di Virle, Vigone e Pancalieri, assumendo così la estensione complessiva di ettari 1965. Detta zona resta così delimitata:

Dalle scuole comunali di Vigone, strada provinciale Vigone Cercenasco fino al centro dell'abitato di Cercenasco; indi strada provinciale fino al comune di Virle, indi strada provinciale fino a Pancalieri; da qui strada provinciale fino a Vigone.

(4187)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Affi, con sede nel comune di Affi (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1952, registro n. 14, foglio n. 40, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Affi, con sede nel comune di Affi (Verona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Fraizzoli ing. Francesco: presidente;
Poggi ing. Luigi Andrea: consigliere;
Melandri rag. Ignazio: consigliere;
Righetti Carlo: consigliere;
Simeoni Riccardo: consigliere.

(4206)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Oderzo, Fontanelle e Mansuè (Treviso), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 aprile 1948, viene revocata. Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1953.

(4233)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 750, compresa nei comuni di Casteggio e Verreto, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale che da Lungavilla, passando per Verreto, cascina Tranquilla, cascina Fornaci giunge a Casatisma;

est: strada statale che da Casatisma giunge a Casteggio;

sud: strada ferrata dal bivio di Lungavilla al bivio della strada statale per Pavia;

ovest: strada comunale che da Casteggio, passando per cascina Canova Ghiringhelli e molino Lanzi, porta a Lungavilla.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Piacenza, della estensione di ettari 700 circa, compresa nel comune di Coli, località Sant'Agostino Le Valli, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada Aregli-Gavi;

est: crinale che dalla Aregli passa per Costa del Becco, Camparlino, Poggio Peveri fino al bivio della strada per Fontana;

ovest: crinale che dipartendosi da monte Sant'Agostino scende fino al ponte sulla strada Coli-Gavi;

sud: bivio strada Coli-Gavi e crinale fino al rio senza nome che scende dalla vetta di monte Sant'Agostino.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della Provincia di Verona, della estensione di ettari 171 circa, compresa nel comune di Villafranca, località Brocciolo, delimitata dai seguenti confini

strada comunale della Levà fino al suo congiungimento con la strada statale Mantova-Verona; strada statale Mantova-Verona; frazione Pizzoletta; strada delle Volpare fino alla strada comunale della Levà.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 650, compresa nel comune di Orvieto, frazione Corbara, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale, dalla località denominata Orzalume fino al vocabolo Madonna del Fossatello;

est: fosso del molino, dalla strada comunale a quota 321, fino alla strada comunale per Corbara a quota 109;

sud: strada comunale Orvieto-Corbara, dall'incontro con il fosso Cottano, fino al fosso del molino;

ovest: fosso Cottano, dalla strada comunale per Corbara fino alla strada comunale in località Orzalume.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 350, compresa nel comune di Orvieto, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale, dall'altezza del fosso Grotta fino al raggiungimento della strada statale Umbro-Casentina numero 71;

est: strada campestre che all'incontro con la strada provinciale al fosso Grotta, conduce fino al podere Le Brunette;

sud: strada provinciale di Viterbo fino all'incontro con la Umbro-Casentina n. 71;

ovest: strada statale Umbro-Casentina n. 71, dal chilometro 12,500 fino al km. 14.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, appro-

vato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 600, compresa nel comune di Baschi, frazione di Civitella dei Pazzi, delimitata dai seguenti confini:

nord: fiume Tevere, dal podere della Barca fino all'incontro del fosso Carnevale;

est: fosso Carnevale, dal fiume Tevere fino all'altezza di quota 422; strada campestre fino all'incontro con la strada provinciale, quindi detta strada fino a quota 378;

sud: strada poderale, dalla strada provinciale a quota 378 fino al fiume Tevere all'imbocco del fosso Piatello;

ovest: fiume Tevere, dal fosso Piatello fino all'incontro del fosso Cavaliaccio; strada poderale fino al fiume Tevere e al podere della Barca.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 700, compresa nel comune di Allerona, delimitata dai seguenti confini:

nord: torrente Riotorto, da quota 320 fino a quota 260;

est: mulattiera che dal torrente Riotorto conduce al fosso Rimucchie; fosso Rimucchie fino alla confluenza con il fosso Rivarcale;

sud: fosso Rivarcale da quota 210 fino a quota 292;

ovest: mulattiera che dal fosso Rivarcale conduce al torrente Riotorto.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, della estensione di ettari 1500 circa, compresa nel comune di Umbertide, (località Monte Acuto), delimitata dai seguenti confini:

nord: riserva di caccia dei signori Ramaccioni Dino e Gnoni dott. Gio Batta;

est: proprietà dei signori Briganti Antonio, Garognoli Maria ved. Guardabassi, Istituto finanziario di Montecorona, parrocchia di Santa Maria di Monte Acuto;

sud: riserva di caccia di Antognolla di proprietà dello Istituto finanziario di Montecorona,

ovest: proprietà dei signori Fabbri Pompeo, Frascarelli Gervasi Giammaria, Baglioni Oliviero.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 700, compresa nei comuni di Rivanazzano e Godiasco, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale per Roccasusella; torrente Rile; strada interprovinciale; strada comunale da Retorbido a cascina Cascinetta;

sud: strada provinciale per Bobbio, da cascina Campanile a Godiasco; confine tra i comuni di Rivanazzano e Godiasco; strada provinciale per Bobbio e strada comunale di Roccasusella,

est: termine a monte del bivio della strada comunale di Rocasusella per Gomo e frazione San Gervasio;

ovest: strada vicinale da San Francesco alla strada provinciale per Bobbio, tratto della strada comunale per cascina del Conte

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 450 circa, compresa nel comune di Chianciano, delimitata dai seguenti confini:

strada « La Foce »-Chianciano Bagni, da « Casa Tolle » per km. 1,400, quindi strada campestre a sud del « Poggio Scopa » fino a ritrovare la strada « La Foce »-Chianciano nei pressi di Bagni « La Foresta »; da qui strada per la fattoria « Gelli », quindi strada poderale per podere « Casanova », podere « Distilleria », fino ad incontrare la strada « Castelluccio »-Montepulciano a circa 300 metri a nord del podere « Le Villone »; da tale bivio strada predetta, fino alla casa « Tolle » nei pressi di « La Foce ».

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Casole d'Elsa delimitata dai seguenti confini:

dal bivio presso « Mensano » strada di Monteguidi per km. 2300; da qui linea nord-sud fino ad incontrare il fosso « Vetrialla », quindi fosso « Vetrialla » fino presso il podere « Il Tesoro » da qui alla strada Radicoldoli-Mensano a sud del podere « Fulicaia » (chilometri 27,300); da qui lungo la strada fino sotto Mensano.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 205 circa, compresa nel comune di Besozzo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada frazione Cardana per Monvalle, fosso Monvallina;

est: fosso Monvallina, Massimo, Calcinate Bogno;

sud: Bogno, strada Besozzo Superiore;

ovest: frazione Cardana, strada Besozzo Superiore.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 520 circa, compresa nel comune di Leggiuno San Giano, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale che da Cellina porta a Reno;

est: strada comunale che da Cellina porta ad Arolo, indi via Lago;

sud: lago Maggiore, dall'imbarcadero di Arolo fino a quello di Reno;

ovest: abitato di Reno mediante via lago Maggiore che porta all'imbarcadero.

(4236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 18 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Vuga Giuseppina di Guido — Titoli del Debito pubblico: Buoni tesoro novennali 5 % 1950 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data: 25 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Banca Industriale Gallaratese — Titoli del Debito pubblico: Quietanze Esattoriali — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7015 — Data: 5 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Parisini Gerardo fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 5 % — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 579 — Data: 6 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Pellicanò Antonino fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1285 — Data: 18 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cerutti Caterina Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 7 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Iannucci Enzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 10 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Melandri Anita ved. Valentini — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 1º aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Ronca Livio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 4 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Bargioli Beatrice fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 5 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Gagliardi Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2667 — Data: 12 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cianfanelli Anna fu Vincenzo e Cametti Rodrigo fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevueta: 27 — Data: 11 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Sciortino Domenico fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 190.000.

Numero ordinale portato dalla ricevueta: 160 — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Burgio Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6082 — Data: 3 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caretti Domenico di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 28 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Bertoli Giovanna — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 19.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della rilativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3983)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 5 marzo 1952, n. 16249, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia è costituita come appresso:

Presidente:

Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Michetti prof. Giuseppe, docente in patologia medica, primario presso l'Ospedale Galliera di Genova;

Bruna dott. G. B. Donato, primario chirurgo dell'ospedale civile di Imperia;

Dal Bosco dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Cotogno dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4213)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 16 gennaio 1952, n. 1107, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Membri:
Bompiani prof. Mario;
Seppilli prof. Alessandro;
Muller dott. Giuseppe;
Scanga prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Pandolfini dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Terni.

Roma, addì 23 luglio 1952

(4252) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Forlì in data 24 dicembre 1951, n. 23904, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Membri:
Alessandrini prof. Alessandro;
Rosa prof. Alberto;
Conti dott. Mario;
Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Valsecchi dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Forlì.

Roma, addì 23 luglio 1952

(4253) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 31 dicembre 1949, n. 1467, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Cortese dott. Gino, vice prefetto.

Membri:
Sangiorgio prof. Giuseppe;
Spadafini prof. Luigi;
Mengano dott. Giovanni;
Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Brandi dott. Gennaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Matera.

Roma, addì 25 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4254)

Conferimento alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano dell'incarico di giudicare l'analogo concorso indetto in provincia di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 15 febbraio 1952, n. 5005, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Vista la nota del Prefetto di Sondrio, con la quale si rappresenta l'opportunità di affidare l'espletamento del concorso predetto alla Commissione giudicatrice dell'analogo concorso della provincia di Milano;

Visto il decreto Commissariale in data 25 luglio 1952, numero 20446.2/10327 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano, nominata con decreto Commissariale 25 luglio 1952, n. 20446.2/10327, è incaricata di giudicare il concorso nelle premesse indicato relativo a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Asiago (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Asiago (Vicenza) per un posto di insegnante tecnico-pratico;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Asiago (Vicenza):

Pesavento Maria fu Stefano, punti 141,14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 160. — BARONE

(4034)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Asola (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Asola (Mantova) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Asola (Mantova):

Artegiani Manzelli Ida di Ariodante, punti 116.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 161. — BARONE

(4035)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami per la nomina di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso:

Decreta:

Il termine (20 agosto 1952) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1952, è prorogato al 20 settembre 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952
Registro Difesa-Marina n. 24, *foglio n.* 156. — CESARE

(4372)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto pari numero e data, con il quale è approvata la graduatoria degli idonei nel concorso ad un posto di asssistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Biffoli Roberto è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Constatato che la Commissione predetta è stata regolarmente nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 60344/20400.12.29 del 22 marzo 1952;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria degli idonei nel concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze è approvata come segue:

Biffoli dott. Roberto, punti 97,035 su 150.

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

(4115)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 22626 del 26 settembre 1949, e successiva modificazione n. 22626 del 28 dicembre 1949, relativi al bando di concorso a posti di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1948 nei comuni di Ragusa (Ibla) e Modica;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1) Di Martino dott. Salvatore di Nicolò: punti 83,50;
2) Indelicato dott. Matteo fu Stefano: punti 77,25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Modica e Ragusa.

Ragusa, addì 29 luglio 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 18203 di pari data relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1948 nei comuni di Ragusa (Ibla) e Modica;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze indicate, per i posti messi a concorso, dai candidati secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 24, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate e vacanti al 30 novembre 1948:

Di Martino dott. Salvatore di Nicolò: condotta medica di Ragusa (Ibla);

Indelicato dott. Matteo fu Stefano: condotta medica di Modica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Modica e Ragusa.

Ragusa, addì 29 luglio 1952

Il prefetto: ADAMI

(4113)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto 13284 del 17 giugno 1950, relativo al bando di concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Modica vacante al 30 novembre 1949;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in epigrafe:

1. Amore Pietrina Rosina di Mauro: punti 66,25;
2. Sbezzo Lucia di Salvatore: punti 61.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 29 luglio 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto 18189 di pari data relativo alla approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Modica vacante al 30 novembre 1949;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria suddetta;

Visti gli articoli 24, 55 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La seguente candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Modica vacante al 30 novembre 1949:

Amore Pietrina Rosina di Mauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 29 luglio 1952

Il prefetto: ADAMI

(4114)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di direttore chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Massa Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il decreto prefettizio 6 maggio 1951, n. 6311/4 Div. 3ª san., col quale venne bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di direttore chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Massa Carrara;

Visto il decreto prefettizio 15 agosto 1951, n. 10831/4, con il quale il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso veniva prorogato al 31 ottobre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 6 dicembre 1951, n. 60377/20400.12.43, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1952, n. 4965, col quale vennero ammessi al concorso i candidati dott. Enrico Macciotta, dott. Giuseppe Fato, dott. Egidio Marini, dott. Mario Mengoli;

Veduti i processi verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice dai quali risultano espletate le prove prescritte dal combinato disposto degli articoli 78, 76 e 74 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, secondo i programmi disposti con decreto Ministeriale 15 aprile 1935, e dai quali risulta altresì che l'unico candidato presentatosi, dott. Giuseppe Fato, è stato dichiarato idoneo con punti 62,45 su 100;

Visti gli articoli 35 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Massa Carrara:

Fato dott. Giuseppe, punti 62,45 su 100.

Il predetto dott. Giuseppe Fato è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed è nominato direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Massa Carrara.

Massa Carrara, addì 13 agosto 1952

Il prefetto: GIUA-LOY

(4260)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 40513/San. del 12 marzo 1951, con il quale fu bandito il concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 ottobre 1951;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Radatti Pasquale di Giuseppe	punti	103,75	su 150
2. Fascia Giuseppe fu Giovanni	»	99,40	»
3. Barbato Ermete di Pasquale	»	90,25	»
4. Castriotta Michele di Lorenzo	»	86,50	»
5. Tizzani Francesco Paolo di Vincenzo	»	80,90	»
6. Fiorentino Carlo di Gennaro	»	80,55	»
7. Prencipe Matteo di Giuseppe	»	76,50	»
8. Paglia Giovanni fu Giuseppe	»	76,25	»
9. De Luca Francesco di Nicola	»	72,75	»
10. Pascucci Giuseppe di Antonio	»	72,00	»
11. Finizio Nicola di Nestore	»	71,070	»
12. Lombardi Michele fu Carmelo	»	71,50	»

Foggia, addì 6 agosto 1952

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 23727/San, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede di condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Radatti Pasquale: Montesantangelo (1ª condotta);
2) Fascia Giuseppe: Carlantino;
3) Barbato Ermete: Montesantangelo (frazione Macchia).

Foggia, addì 6 agosto 1952

Il prefetto: D'AIUTO

(4118)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il precedente decreto del 22 dicembre 1949, n. 57107, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso nominata con decreto del 12 gennaio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, modificato con successivi decreti del 15 ottobre 1951 e del 28 febbraio 1952;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Mandrioli dott. Armando	punti	146,85
2. Morselli dott. Attilio	»	144,50
3. Baldazzi dott. Leo	»	122,86
4. Casarosa dott. Mario	»	121,00

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Bologna ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 30 giugno 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 75 del 30 giugno 1952, col quale viene approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I signori Mandrioli dott. Armando, Morselli dott. Attilio, Baldazzi dott. Leo sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Bologna ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 30 giugno 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

(4217)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.